

« In quanto al ritorno al libero commercio non è di competenza specifica del Ministero della guerra il poter deliberare in proposito.

« Ad ogni modo non è stato possibile finora attuare tale sistema, poichè, data la disponibilità minima di carburante importato nel Paese, esso avrebbe dato luogo ad accaparramenti e a bagarinaggi che sarebbero tornati a solo svantaggio di tutte le categorie di consumatori ».

« *Il sottosegretario di Stato per la guerra.*

« FINOCCHIARO-APRILE ANDREA ».

Federzoni. — *Al ministro dei lavori pubblici* — « Per sapere quale sia la portata degli articoli 3 e 7 del decreto luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, col quale provvedendosi alla istituzione di nuovi posti nei ruoli dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Genio civile si è sostituita alla qualifica di aiutante quella di geometra; e per sapere se tale sostituzione debba intendersi applicata esclusivamente al nuovo personale assunto in virtù dell'accennato decreto, ovvero, come giustizia vorrebbe, debba ritenersi estesa a tutti gli aiutanti già compresi nei ruoli del Genio civile e aventi identità di funzioni, di doveri e di trattamento ».

RISPOSTA. — « La qualifica di geometra è stata adottata col decreto luogotenenziale del 4 maggio 1919, n. 667, per i funzionari tecnici di 2^a categoria del personale di ruolo ordinario, secondando così l'aspirazione più volte manifestata del personale.

« L'indicata qualifica oltrechè si addice alle attribuzioni proprie di questi funzionari, meglio risponde al titolo di studio, che la maggior parte di essi possiede. Siffatta denominazione non è parso opportuno estendere all'analogo personale del ruolo aggiunto, in considerazione che nel detto personale ben pochi impiegati sono forniti di un titolo di studio, che possa equipararsi a quello rilasciato dagli istituti tecnici o da altri istituti equiparati ».

« *Il sottosegretario di Stato*

« CIAPPI ».

Ferraris Eusebio. — *Al ministro degli approvvigionamenti e consumi alimentari.* — « Per sapere se non creda necessario prendere dei provvedimenti per concedere a tutti i comuni risicoli che ne faranno domanda l'assegnazione di risone invece di riso bianco.

« Tale provvedimento, mentre non offende l'interesse dei produttori, consentirebbe di dare ai consumatori il riso a trenta centesimi di meno al chilogramma ».

RISPOSTA. — « Non è possibile aderire alla richiesta dei comuni risicoli che intendono di avere la assegnazione di risone invece che di riso bianco, perchè, col decreto 9 novembre 1919, n. 2258, che istituisce il Consorzio nazionale riso, la lavorazione del risone è stata affidata al Consorzio stesso. Dato il regime di quasi monopolio statale del riso è necessario che un unico organo accentri tutta la lavorazione e la distribuzione sotto il controllo del Governo. In quanto alla economia che si potrebbe verificare per il consumatore si rende noto all'onorevole interrogante, che il maggior prezzo ricavato dalla vendita del riso in confronto al reale costo di detto prodotto va a beneficio dello Stato e non del Consorzio.

« *Il sottosegretario di Stato*

« MURIALDI ».

Fino. — *Al ministro della giustizia e degli affari di culto.* — « Per sapere se non creda applicabile ai portinai le disposizioni che riguardano le proroghe delle locazioni, poichè l'attribuzione del godimento dei locali d'abitazione al portinaio sostanzialmente è una locazione in cui la pigione è corrisposta sotto forma di prestazione d'opera ».

RISPOSTA. — « L'esame della questione, se siano applicabili ai portinai le vigenti disposizioni relative alla proroga dei contratti di locazione delle case di abitazione, rientra nella esclusiva competenza delle Commissioni arbitrali mandamentali, istituite appunto per dirimere le controversie che possono sorgere nell'applicazione delle suaccennate norme.

« Secondo i criteri fondamentali del decreto, sembra che la proroga non spetti ai portinai, essi non godono la casa di abitazione in virtù di un contratto di locazione stipulato col proprietario della casa, ma per effetto di un contratto di locazione di opera che è retribuito parte in danaro; parte con l'uso della casa. Perciò, se con la proroga degli affitti si assicurasse a tali persone il godimento dell'abitazione, si verrebbe sostanzialmente a prolungare d'autorità un contratto diverso da quello che è contemplato dalle vigenti disposizioni, ciò che non solo potrebbe dar luogo in pratica